

Sent 96/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Cons. dott.ssa

Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80436 del

registro di segreteria, dal sig. XX,

nato a omissis il omissis (cod. fisc.

omissis) residente a omissis - omissis

– omissis, rappresentato

e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando e Silvia

Solimando, elettivamente domiciliato - ai fini del

presente giudizio - in Bari alla via G. Davanzati

Forges n. 6, presso e nello studio dei legali;

CONTRO

INPS — Istituto Nazionale Previdenza Sociale —

Gestione ex INPDAP - in persona del legale

rappresentante p.t. — con sede in Via Ciriaco De Mita,

n. 21, 00144 Roma, e Direzione Provinciale in Catania

al Viale della Libertà n. 137, rappresentato e difeso
nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta, con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto alla
riliquidazione della pensione di inabilità in ragione
dei miglioramenti stipendiali disposti dal DPR n.
39/2018 per il triennio economico 2016 - 2018;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi all'udienza odierna l'avv. Gianna Fiore per
l'INPS; nessuno per il Ministero dell'Interno e per
il ricorrente, come da previa comunicazione
depositata dai legali.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, ha chiesto il ricalcolo delle
retribuzioni pensionabili e del montante
contributivo, alla decorrenza ed alle successive
scadenze del 01.01.2017 e del 01.01.2018, in ragione
dei miglioramenti stipendiali disposti dal DPR n.
39/2018 per il triennio economico 2016 - 2018; e il
ricalcolo del montante contributivo relativo alla
c.d. quota C di pensione per inclusione, nella base
di calcolo di ciascuna anno successivo al 01.01.2012,

di tredicesima mensilità e maggiorazione figurativa del 15% a titolo di scatti stipendiali ex art. 4 d.lgs. 165/1997. Con corresponsione delle differenze di rateo maturate e a maturarsi a decorrere dal 01 agosto 2018.

2. L'INPS si è costituito, rappresentando che in data 17/09/2024, si è provveduto alla riliquidazione della pensione sulla scorta della comunicazione trasmessa dalla Prefettura di Catania con PEC del 2/10/2020.

Ha evidenziato che per gli iscritti alla Cassa Stato la pensione annua lorda è determinata in 12 mensilità.

L'importo relativo alla tredicesima mensilità, tuttavia, viene computato in aggiunta. Quindi, per le pensioni dei soli iscritti Cassa CTPS (Stato), le procedure calcolano la pensione su 12 mensilità, la tredicesima (che quindi tecnicamente non rientra nella base pensionabile) viene comunque valorizzata come un dodicesimo della Pensione Annua Lorda e liquidata in aggiunta alla rata della mensilità di dicembre. Anche il beneficio dei sei scatti non può essere inserito nel montante contributivo relativo alla quota C di pensione, in quanto si tratta di un beneficio di legge, comunicato dall'Amministrazione

di appartenenza, che si aggiunge all'importo di pensione calcolata senza benefici. Infine, ha esposto che il montante contributivo presente nella determina di riliquidazione pensione è conforme a quanto comunicato dalla Prefettura di Catania con il modello PA04 trasmesso all'INPS.

Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

3. Il Ministero dell'Interno, costituito, ha fatto presente che con l'atto n. CT 012024969119 il trattamento pensionistico è stato riliquidato. Ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere con vittoria di spese, in considerazione che pur nella consapevolezza che questa Amministrazione aveva provveduto alla trasmissione dei dati contabili alla competente sede dell'Ente previdenziale, è stato attivato il contenzioso.

4. All'odierna udienza, l'INPS ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere. I procuratori del ricorrente hanno preannunciato, con nota del 3-2-2025, che non avrebbero presenziato all'udienza per impossibilità, sottolineando che il ricorso giudiziale è stato depositato dopo l'inutile decorso del termine assegnato con diffida del

06.07.2023. Hanno dichiarato di convenire sulla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per le spese.

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

7. Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese legali, per l'intervenuta riliquidazione prima della notifica del ricorso a controparte. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24

13 febbraio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA